SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 709)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO e RASTRELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1980

Norme per l'avocazione allo Stato dei profitti politici illegittimi

ONOREVOLI SENATORI. — Una serie di episodi di malcostume, a volte purtroppo dimostratisi fondati, hanno turbato e turbano la pubblica opinione.

Il giudizio che consegue all'insorgere di ogni nuovo episodio scandalistico finisce con l'estendersi, talvolta anche ingiustamente, a tutta la classe dirigente, sminuendo la stima dei cittadini in chi li rappresenta e amministra, indebolendo nella loro coscienza la fiducia nelle istituzioni, ponendo in dubbio la validità stessa del sistema giuridico-costituzionale che regola la vita dello Stato.

Allo scopo di rasserenare la pubblica opinione, di ristabilire nei cittadini la fiducia nei propri amministratori, di colpire gli eventuali responsabili di malcostume politico e amministrativo, si è ritenuto di dover appagare l'esigenza di chi è giustamente allarmato per il continuo ripetersi di scandali, predisponendo il presente disegno di legge che, se approvato, potrà essere mezzo idoneo ad indagare ed accertare gli illeciti. In tale modo, la individuazione di colpe e responsabilità di singoli farà convinti anche di quanto possa essere ingiusto, oltrechè inopportuno, un giudizio sommario e superficiale di condanna morale nei confronti di coloro che hanno dedicato e dedicano la propria attività ed esperienza al servizio del Paese.

Il ripetersi di episodi scandalistici e di malcostume ha determinato la necessità di procedere spesso con inchieste parlamentari all'accertamento di responsabilità: ciò è conferma che si è fatta più pressante la esigenza di indagini sempre più frequenti. Consegue da tale situazione la duplice opportunità di non trasformare il Parlamento in organo di inchieste, come si sta verificando, e di istituire, per l'accertamento di determinate responsabilità connesse ad attività politico-amministrative, un organo proprio con la garanzia suprema della magistratura, in pieno rispetto anche dell'articolo 102 della Costituzione.

Si ha motivo di ritenere che i pubblici amministratori e coloro che hanno ricoperto o ricoprono cariche politiche non abbiano

TIPOGRAFIA DEL SENATO (500) — 2-3-4

nulla da paventare da indagini sulle origini, provenienza e formazione del patrimonio proprio o familiare e, lungi dall'opporsi al presente disegno di legge, ne vorranno favorire e facilitare l'approvazione, offrendo così essi stessi la dimostrazione che il disegno di legge in oggetto, oltre che scaturire dall'opportunità di tranquillizzare la pubblica opinione, è spontaneo atto di chi intende offrire al pubblico giudizio il più ampio vaglio sul proprio operato.

Il disegno di legge che abbiamo l'onore di presentare alla vostra approvazione, all'articolo 1 indica quali sono le persone nei cui confronti si dovrà procedere ad accertamento per determinare gli eventuali incrementi patrimoniali non giustificati, nè giustificabili, dalla loro normale attività politica, amministrativa e professionale e decidere, quindi, l'avocazione allo Stato di detti incrementi stessi.

Partendo dal presupposto che le più ampie cariche ricoperte, se rappresentano maggiori titoli onorifici, comportano anche maggiori responsabilità ed obbligano, per ciò stesso, che si indaghi con titolo di precedenza nei confronti degli interessati, si è ritenuto, come indicato nell'articolo 4, di doversi procedere di ufficio nei confronti delle persone indicate nell'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*); mentre nei confronti delle altre indicate nello stesso articolo 1, lettere *d*) ed *e*) e nell'articolo 2, lettere *a*) e *b*), si procederà se ed in quanto segnalazioni motivate e firmate anche di semplici cittadini perverranno alla autorità giudiziaria.

Tenuto poi presente che lo spirito che informa il disegno di legge in esame è quello di assicurare indagini improntate alla maggiore severità ma anche alla massima obiettività, si è stabilito, con quanto disposto nell'articolo 3, che le persone contro le quali si procede ad accertamento possono offrire la prova della legittima provenienza di quegli incrementi patrimoniali da avocare allo Stato; si dovrà tener conto, cioè, della situazione patrimoniale personale e familiare alla data dell'accertamento, rapportata alla situazione che le stesse persone avevano alla data del 1° gennaio 1948 e a quella della assunzione di cariche politiche o amministrative; delle attività svolte, dei capitali impiegati, specie se si tratti di interessi risultanti da partecipazioni o cointeressenze a imprese o società.

Con gli articoli 5 e 6 si sono indicate le norme di massima da seguire per procedere all'accertamento e alla decisione di eventuale avocazione. Pur se richiamate, per la loro applicazione, anche le norme del codice di procedura civile, in quanto applicabili, lo scopo che con il presente disegno di legge ci si prefigge è quello di snellire e semplificare al massimo, assicurando sempre la tutela della difesa, le norme di applicazione del disegno di legge in oggetto.

Con l'articolo 7 si è data collocazione al credito dello Stato per i profitti politici, stabilendo il privilegio dopo i crediti rispettivamente indicati negli articoli 2778 e 2780 del codice civile per i mobili e per gli immobili, stabilendo la devoluzione di diritto allo Stato se ed in quanto l'esperimento d'asta riesca infruttuoso.

L'articolo 8 prevede l'ipotesi di sequestro conservativo nel caso sussistano motivi per ritenere che la persona sottoposta all'accertamento voglia o possa sottrarsi al pagamento dei profitti politici.

Gli articoli 9 e seguenti trattano della competenza. Essa, per il disposto dell'articolo 102 della Costituzione, è demandata al giudice ordinario e, in particolare, a sezioni specializzate del tribunale e della corte di appello costituite dai magistrati ad esse annualmente attribuiti in base alle norme sull'ordinamento giudiziario, integrate da due esperti, da scegliersi fra i funzionari dipendenti dai ministeri finanziari, di grado non inferiore al sesto. Alla nomina degli esperti provvede il Consiglio superiore della magistratura o, per delega, il presidente della corte d'appello.

Si ha fiducia, onorevoli senatori, che il presente disegno di legge riceva il vostro consenso e quei suggerimenti che crederete di dare al fine di perfezionare ed approvare una legge della quale, proprio per il continuo ripetersi di episodi scandalistici, si avverte la necessità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono avocati allo Stato, quali profitti politici illegittimi, gli incrementi patrimoniali non giustificati dalla normale attività parlamentare, amministrativa e professionale, conseguiti successivamente al 1° gennaio 1948 da chi sia stato dopo tale data:

a) ministro o sottosegretario di Stato;

b) senatore o deputato della Repubblica;

c) deputato o consigliere regionale;

d) sindaco della città capoluogo di provincia o presidente del consiglio provinciale;

e) assessore nelle amministrazioni dei comuni capoluogo di provincia o nelle amministrazioni provinciali;

f) presidente, commissario o direttore generale di enti pubblici — statali, parastatali ed enti pubblici economici — e, in genere, chiunque tali profitti abbia conseguito valendosi di cariche politico-amministrative rivestite.

Art. 2.

Si presumono altresì profitti politici illegittimi, e come tali avocati allo Stato, gli incrementi patrimoniali non giustificati per la loro misura da normali attività, conseguiti:

a) dagli ascendenti, dai discendenti in primo grado e dal coniuge delle persone indicate nell'articolo precedente;

b) dalle persone private e giuridiche che abbiano avuto rapporti di associazione o cointeressenza con talune delle persone indicate nell'articolo precedente o di quelle indicate nella lettera *a*) del presente articolo.

Art. 3.

Le persone, nei confronti delle quali si procede per avocazione allo Stato di profitti politici illegittimi, possono offrire la prova della legittima provenienza degli incrementi patrimoniali eccedenti la misura di normale attività.

Ai fini della determinazione della normalità degli incrementi patrimoniali si deve tener conto dell'entità dell'attività svolta, della situazione patrimoniale e familiare, alla data dell'accertamento, rapportata alla situazione che le persone stesse avevano alla data del 1° gennaio 1948, della natura e dimensioni dell'impresa o società, del lavoro svolto e dei capitali investiti.

Art. 4.

Ai fini della presente legge, a carico delle persone comprese nell'articolo 1, lettere *a*), *b*), *c*), si procede di ufficio.

Le persone sottoposte ad accertamento vengono invitate a depositare presso la sezione specializzata del tribunale dove hanno residenza, di cui all'articolo 9, entro il termine di tre mesi, la descrizione dettagliata del proprio patrimonio, corredata dai relativi atti, titoli o documenti, comprendente:

a) i beni posseduti alla data del 1° gennaio 1948 e quelli posseduti alla data dell'assunzione di cariche politiche o amministrative;

b) i beni che, nel corso del periodo successivo all'assunzione di cariche politiche o amministrative, sono stati acquistati o comunque ricevuti, specificando, per ciascuno di detti beni, la rispettiva provenienza e l'eventuale trasferimento a terzi a titolo sia gratuito sia oneroso.

Art. 5.

Per l'accertamento degli incrementi patrimoniali che interessano le persone indicate nell'articolo 1, lettera *d*), e nell'articolo 2, lettere *a*) e *b*), si procede su richiesta motivata e firmata anche di privati cittadini inviata al presidente della sezione specia-

lizzata per i profitti politici illegittimi del tribunale competente a decidere.

La sezione specializzata del tribunale, di cui all'articolo 9, procede all'accertamento in base alle indicazioni ricevute e ad informazioni degli organi finanziari ed invita le persone tenute all'accertamento a dichiarare la consistenza dei loro patrimoni secondo quanto disposto dall'articolo 4, lettere *a*) e *b*), concedendo loro il termine di tre mesi per ottemperarvi.

Nell'udienza, che è pubblica, è ammesso il contraddittorio dell'Amministrazione finanziaria, che può farsi rappresentare dall'Avvocatura dello Stato, e della persona sottoposta all'accertamento, che può farsi rappresentare da un procuratore legale o avvocato.

Le decisioni sono notificate al debitore e all'Amministrazione finanziaria.

Art. 6.

Salva l'azione penale ove gli incrementi siano conseguenza di azioni delittuose, chi omette di presentare ovvero indica falsamente la consistenza o provenienza dei beni incorre in una penalità pari ad un sesto dell'importo dell'incremento definitivamente accertato.

Art. 7.

Il credito dello Stato per profitti politici ha privilegio generale su tutti i beni mobili e immobili del debitore con collocazione dopo i crediti rispettivamente indicati negli articoli 2778 del codice civile per i mobili e 2780 per gli immobili.

Per l'esecuzione sui beni immobili, ai fini della riscossione coattiva dei profitti politici, l'esperimento d'asta è unico ed il prezzo minimo relativo è fissato nella somma pari al valore attribuito ai singoli cespiti nella decisione definitiva di accertamento. Quando tale determinazione non risulta dalla decisione predetta, il valore dei singoli cespiti viene fissato dall'ufficio tecnico erariale.

Riuscito infruttuoso l'esperimento di asta, i beni sono di diritto devoluti allo Stato.

Art. 8.

Quando vi è motivo per ritenere che la persona sottoposta all'accertamento possa sottrarsi al pagamento dei profitti politici, il presidente del tribunale competente a decidere può disporre sequestro conservativo.

Il sequestro non richiede seguito di convalida ed ha efficacia fino a quando non è dichiarato nullo l'accertamento o sono stati esperiti gli atti di escussione fiscale.

Art. 9.

La competenza per l'avocazione allo Stato dei profitti politici illegittimi è attribuita a sezioni specializzate del tribunale e delle corti di appello costituite dai magistrati ad esse annualmente attribuiti in base alle norme sull'ordinamento giudiziario nonchè dagli esperti nominati a sensi della presente legge.

Il collegio giudicante è formato dal numero di magistrati fissato dalle norme in vigore, nonchè da due esperti.

Art. 10.

Gli esperti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura o, per delega, dal presidente della corte d'appello. Essi sono prescelti tra i funzionari dipendenti dai Ministeri finanziari, di grado non inferiore al sesto.

A tale effetto è istituito presso ogni corte di appello un albo speciale, ripartito su elenchi provinciali contenenti ciascuno un numero di esperti in ragione di otto per ogni sezione specializzata.

Gli esperti debbono avere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 35;

c) condotta incensurata.

Ad ogni sezione vengono assegnati, mediante sorteggio tra gli iscritti, due esperti effettivi e due supplenti.

Art. 11.

Gli esperti durano in carica due anni; essi possono essere riconfermati. Quando nel corso del biennio taluno degli esperti viene per qualsiasi causa a mancare, si provvede alla sua sostituzione. Il sostituto rimane in carica sino alla scadenza del biennio in corso.

Art. 12.

Agli esperti è dovuta, per ogni udienza, l'indennità di lire 15.000. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 13.

La trattazione della causa dinanzi alle sezioni specializzate si svolge secondo quanto disposto nell'articolo 5 e secondo le norme del codice di procedura civile in quanto applicabili.

Art. 14.

Contro la decisione della sezione specializzata per i profitti politici illegittimi del tribunale, su ricorso del debitore o della Amministrazione finanziaria, giudica la sezione specializzata istituita presso la corte d'appello.

Art. 15.

La decisione della sezione specializzata di corte di appello è impugnabile per violazione di legge dinanzi alla corte di cassazione.

Art. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*